



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 20 novembre 2020 presso la sede UPS di Milano in Via Gaudenzio Fantoli 15/2 si sono incontrati la Orion Logistic Soc Coop. rappresentata dal sig. Pastore Matteo e la O.S. FILT-CGIL rappresentata dal Sig. Gallotta Alessio e dalle RSA.

Dopo ampia ed approfondita discussione si conviene e stipula quanto segue

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori della Orion Logistic Soc. Coop. con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data di vigenza del presente accordo addetti alla filiale Milano in Via Gaudenzio Fantoli 15/2 e avrà durata dal 23 novembre 2020 al 23 dicembre 2020;
2. Il presente accordo di PDR annulla e sostituisce altre forme di accordi analoghi eventualmente in uso antecedentemente alla data della presente intesa, nonché premi di operosità ed ogni altra voce di premio riconducibile alla fattispecie di cui sopra per il solo periodo dal 23.11.2020 al 23.12.2020;
3. l'azienda ritiene fondamentale raggiungere degli standard produttivi che nel mese di dicembre sono più impegnativi rispetto al resto dell'anno. Per questo motivo l'azienda ritiene utile incentivare le maestranze al completamento degli stop giornalieri. Il piano organizzativo per il carico della mattina verrà condiviso con gli RSA. Verranno individuati gli stop minimi raggiungibili per ogni singola zona in condivisione tra azienda e RSA. Questi stop saranno la base di calcolo utile per il meccanismo del premio. Gli indici di cui al punto 6 si riferiscono agli stop complessivi effettuati per consegne e ritiri.
4. il diritto alla maturazione del PDR è condizionato al superamento della soglia d'accesso ed al raggiungimento degli obiettivi di target, di natura collettiva, quali la distribuzione, legato al numero di stop nella zona macroarea Milano 1 determinati in relazione ai volumi di attività svolta quale media numero di stop giornalieri;
5. Il Premio sarà erogato al superamento dei seguenti target calcolato sulla media mensile e per tutta la macro-zona Milano 1 a tutto il personale con mansione autista e co-driver. I parametri che seguono vengono conteggiati sulla base dei risultati del personale di cui al punto 1:
  - Media della macrozona di n. 84 stop e fino a 88 stop per il periodo 23.11.20 al 23.12.2020 premio lordo pari ad un netto di euro 50,00;
  - Media della macrozona di n. 89 stop e fino a 93 stop per il periodo 23.11.20 al 23.12.2020 premio lordo pari ad un netto di euro 100,00;
  - Media della macrozona superiore a n. 94 stop per il periodo 23.11.20 al 23.12.2020 premio lordo pari ad un netto di euro 150,00;
7. Qualora il carico, in alcuni giorni, non permetta di raggiungere l'incremento, al driver che comunque completerà tutto il suo giro verrà assegnato il massimo del premio. Il presente parametro viene riproporzionato sui volumi per gli autisti dei cassonati e jolly.
8. Ferme tutte le condizioni che precedono l'importo del premio, spetta in misura riproporzionata al ridotto orario di lavoro in caso di lavoratori a tempo indeterminato part-time;
9. L'erogazione del premio eventualmente raggiunto viene riparametrata in base ai giorni di presenza sulla base del periodo indicato al punto 1.
10. Al personale non viaggiante verrà riconosciuto un premio lordo pari ad un netto di euro 50,00 registrando una presenza superiore o uguale al 95%;
11. Per il periodo relativo al presente accordo e quindi dal 23.11.2020 al 23.12.2020 verrà considerato un orario lavorativo di 45 ore settimanali, per il personale viaggiante, dal lunedì al venerdì con la previsione di n. 1 ora di straordinario al 30% forfettizzata da inserire per ogni settimana di lavoro senza che vi siano state assenze.

con l'importo di riserva



Belloni


12. Esclusivamente per il periodo 23.11.2020/23.12.2020 al personale con mansione autista la giornata di lavoro prestata di sabato verrà retribuita con l'importo lordo pari ad un netto di euro 100,00 per 6 ore di lavoro.
13. Gli importi maturati a titolo di PDR sono da ritenersi al lordo delle trattenute e ritenute di legge e sono esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 37 del vigente CCNL; tali importi non entrano a far parte della retribuzione globale di cui all'art. 61 del vigente CCNL, né nel computo delle retribuzioni di fatto né delle mensilità aggiuntive; sono infine, esclusi da ogni ricalcolo retributivo e non concorrono agli effetti di alcun istituto contrattuale diretto, indiretto e/o differito.
14. Ogni dipendente che abbia maturato i compensi di cui sopra potrà richiedere all'azienda in alternativa al pagamento della retribuzione maturata a titolo di PDR, di convertire (parzialmente o totalmente) i relativi importi in voucher welfare o buoni acquisto di beni o servizi nel limite massimo, per quest'ultimi, di esenzione fiscale di cui all'art. 51, punto 3 TUIR.
15. Il presente accordo, che ha natura sperimentale, decorre dal 23.11.20 e scadrà il 23.12.2020 senza possibilità di tacito rinnovo.

LCS

Per la Orion Logistic Soc. Coop.

Per la FILT e le RSA

  
BRIONES



CON RISERVA